



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di teramo

ORDINANZA REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

Ordinanza n°

160

02/11/2016

OGGETTO:

SISMA 2016. - ORDINANZA DI INAGIBILITA'

IL SINDACO

RILEVATO che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nella giornata del 24/08/2016, si è determinata una situazione di precarietà e di pericolo per vari fabbricati siti in questo Comune;

CONSIDERATO che occorre assicurare la necessaria e urgente rimozione di ogni situazione che determini pericolo per la popolazione, assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane;

ATTESO che dal 07/09/2016 la DICOMAC di Rieti ha provveduto ad assegnare diverse squadre di tecnici debitamente formati per la redazione di schede AeDES, per la verifica dell'agibilità degli edifici privati;

CONSIDERATO che le stesse hanno provveduto ad eseguire le prime visite ispettive per la verifica dell'agibilità degli edifici segnalati dalla cittadinanza, ivi compresi quelli già inseriti nei precedenti elenchi allegati alle Ordinanze Sindacali nn. 120, 124, 125 e 129;

RAVISATA la necessità di inibire formalmente l'utilizzo dei locali che presentano problemi strutturali a seguito della perdita, anche parziale, dei requisiti di stabilità statica, così come riportato nelle schede di resoconto di agibilità, Modello GE1;

CONSIDERATO che si rende necessario, inoltre, porre in essere ogni azione utile al fine di ricondurre la popolazione di questo Comune, colpita dall'evento calamitoso del 24/08/2016 e seguenti, alle normali condizioni di vita;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 151 del 24-10-2016 con la quale sono stati pubblicati gli esiti di inagibilità degli immobili nel Territorio comunale e nella quale è stato dichiarato inagibile l'immobile distinto al fg. 29 part. 1251 di proprietà del Sig. Di Paolantonio Pasquale ;

VISTA che nella stessa ordinanza n. 151/2016 è stato dichiarato inagibile anche l'immobile distinto al fg. 29 part. 1300 per rischio esterno legato all'immobile distinto al fg. 29 part. 1251;

CONSIDERATO il pericolo grave ed imminente causato dall'edificio sul fabbricato a confine;

ACCERATTA l'urgenza ;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la legge 241/90;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa:

- 1. IL NON UTILIZZO** dei locali che presentano problemi strutturali e il divieto di praticare gli edifici come sopra individuati ;
- 2. Al Sig. Di Paolantonio Pasquale** nato a Montorio al V. il 22-04-1958 ed ivi residente in Frazione Piane di Colvecchio n. 37 di porre immediatamente in atto, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di edilizia, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica della presente, tutti quegli accorgimenti atti a salvaguardare la pubblica e privata incolumità e, in particolare, di provvedere :
 - 1- Alla rimozione o al consolidamento delle parti pericolanti che interessano gli edifici circostanti;
 - 2- Alla messa in sicurezza dello stesso fabbricato a mezzo di puntellamenti alle strutture, muratura delle aperture, demolizione totale o parziale delle strutture deteriorate, ovvero

nei modi che la ditta proprietaria ritenga più opportuni, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

3. Alla stessa ditta è fatto obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio LL.PP. di questo Comune i nominativi di eventuali altri aventi causa;
4. All'Ufficio LL.PP. , scaduti i termini sopra assegnati, di procedere alla esecuzione delle necessarie operazioni che il caso impone;
5. Al messo comunale di notificare copia della presente Ordinanza al Sig. Di Paolantonio Pasquale nato a Montorio al V. il 22-04-1958 ed ivi residente in Frazione Piane di Collevocchio n. 37 ;
6. che copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune;

Copia del presente verrà trasmessa al Comando dei Vigili Urbani, al Comando Stazione Carabinieri e alla Prefettura.

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani e le Forze dell'Ordine.

Contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno far ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 02-11-2016

IL SINDACO
Dr. Giovanni DI CENTA